



TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. <i>Stefano Brusati</i>	Presidente
dott. <i>Antonino Fazio</i>	Giudice Relatore
dott. <i>Stefano Aldo Tiberti</i>	Giudice

Visto il ricorso presentato in data 11.01.2021-13.01.2021 (data di assegnazione) da G.& A. DI LIZZINI DILETTA & C. S.A.S. con sede legale in MONTICELLI D'ONGINA (PC) VIA DEL PROGRESSO 26, concernente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 comma 6 L.F., con contestuale richiesta di un termine per il deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

rilevato che la documentazione allegata al ricorso corrisponde a quanto richiesto dalla predetta norma;

dato atto che risulta pendente istanza di fallimento nei confronti della ricorrente;

che risulta in atti precedente tentativo di composizione concordataria della crisi dell'impresa (R.G. 3/2018 conc. Prev.);

considerato che ai fini dello svolgimento delle attività prodromiche alla formulazione della proposta concordataria ovvero al perfezionamento dell'accordo di ristrutturazione appare congrua l'assegnazione di termine di giorni 60;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 L.F.

NOMINA giudice relatore il dott. ANTONINO FAZIO

FISSA termine di giorni 60 a decorrere dall'11.01.2021, entro cui la società ricorrente dovrà provvedere al deposito della proposta concordataria, del piano e della relativa documentazione;

NOMINA pre-commissario giudiziale l'Avv. SALVATORE CALTABIANO – già precommissario nel precedente procedimento concordatario, sussistendo evidenti ragioni di economia processuale ed al fine precipuo di non disperdere il patrimonio di conoscenze acquisito – il quale:

- a) esaminerà la documentazione trasmessa in adempimento degli obblighi informativi (compresa la situazione finanziaria dell'impresa) al fine di verificarne la completezza;
- b) segnalerà l'eventuale inerzia del debitore o la inidoneità degli atti preparatori alla proposta concordataria;
- c) Esprimerà il proprio parere in ordine alla richiesta di autorizzazione, da parte del proponente, al compimento di atti di straordinaria amministrazione; ovvero segnalerà eventuali atti di straordinaria amministrazione non autorizzati compiuti in corso di procedura o pagamenti volti all'estinzione di debiti anteriori al deposito della domanda di concordato con riserva.

DISPONE gli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 L.Fall., avvisando che in caso di inottemperanza la domanda di concordato sarà dichiarata inammissibile (art. 162 L.Fall.), prescrivendo il deposito con cadenza mensile, e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, di breve relazione avente ad oggetto la gestione finanziaria dell'impresa e la situazione finanziaria e patrimoniale aggiornata, indicando in particolare l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, le giacenze di cassa e di magazzino e le variazioni nel periodo, nonché l'elenco dei creditori con indicazione del credito e della data in cui siano stati effettuati eventuali pagamenti.

DISPONE che tale relazione sia pubblicata nel registro delle imprese, entro il giorno successivo al deposito, a cura del cancelliere (art. 161 comma 8 secondo periodo L.Fall.)

DISPONE che il proponente depositi, entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente provvedimento, la somma di Euro *30mila* per le spese di procedura in questa fase;

MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.

Così deciso in Piacenza, nella camera di consiglio del 20 gennaio 2021

Il Giudice Relatore
dott. Antonino Fazio

Il Presidente
dott. Stefano Brusati